

# **BVGer B-3637/2011 vom 13. Januar 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_B-3637\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_B-3637_2011)

FR: TAF B-3637/2011 du 13 janvier 2012

IT: TAF B-3637/2011 del 13 gennaio 2012

## **Regeste**

Opposizione

## **Erwägungen**

### **E. 1**

A norma dell'art. 23 cpv. 1 lett. b della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) il giudice dell'istruzione statuisce quale giudice unico sulla non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili. Nell'evenienza, il Tribunale amministrativo federale con sentenza del 6 maggio 2011 ha già dichiarato inammissibile un ricorso con il quale A. \_\_\_\_\_ e B. \_\_\_\_\_ hanno chiesto - previo annullamento della decisione del 28 giugno 2010 - di espungere dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore lo scritto del 30 giugno 2010 trasmesso dal C. \_\_\_\_\_ all'autorità inferiore. Nella nuova impugnativa, del 24 giugno 2011, i ricorrenti domandano ancora una volta - in questo caso previo annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con la quale sono stati chiusi lo scambio di scritti e l'istruttoria - lo stralcio dagli atti della procedura di opposizione dello scritto del 30 giugno 2010 appena menzionato. Pur non essendo nei due ricorsi la decisione impugnata la medesima, l'oggetto del ricorso non è mutato. In entrambi i casi, infatti, i ricorrente chiedono di espungere dagli atti il noto scritto del 30 giugno 2010 indirizzato dal C. \_\_\_\_\_ all'autorità inferiore. Il nuovo ricorso si rivela manifestamente inammissibile, avendo il Tribunale amministrativo federale in composizione ordinaria già dichiarato inammissibile - nel caso concreto - una siffatta impugnativa. Il ricorso del 24 giugno 2011 può quindi essere evaso dal giudice dell'istruzione quale giudice unico. Ciononostante, giova soffermarsi nuovamente sui motivi della sua inammissibilità.

### **E. 2**

Che nel caso della decisione impugnata si tratta di una decisione incidentale è fuor di dubbio. Simili decisioni, se notificate separatamente, possono essere impugate se sono suscettibili di cagionare un danno irreparabile o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]).

#### **E. 2.1**

Ponendo quale condizione per l'impugnabilità di una decisione incidentale il rischio di un danno irreparabile, l'art. 46 cpv. 1 lett. a PA statuisce l'esigenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o cambiamento immediato della decisione incidentale impugnata. Tale interesse degno di protezione risiede nel danno che il ricorrente subirebbe se la decisione incidentale fosse impugnabile unicamente insieme alla decisione finale

(Kayser, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo 2008, n. 10 ad art. 46). Secondo i ricorrenti, la decisione impugnata - mediante la quale l'autorità inferiore ha comunicato di voler fondare la sua decisione finale anche sul noto scritto del 30 giugno 2010 - sarebbe suscettibile di cagionare loro un pregiudizio irreparabile in quanto, a loro dire, "se si considera illegale l'agire dell'autorità resistente nell'aver chiesto all'opponente di completare la propria opposizione, l'allegato aggiuntivo dovrebbe essere stralciato dagli atti e l'opposizione sarebbe in tal caso irricevibile". Tale conclusione non può essere condivisa. Non è infatti dato a divedere - né i ricorrenti lo spiegano - ove risiederebbe il danno che costoro subirebbero qualora la decisione incidentale non fosse impugnabile che con la decisione finale. Del resto, la semplice circostanza che - a mente dei ricorrenti - l'opposizione presentata dal C. \_\_\_\_\_ sarebbe irricevibile qualora si volesse ritenere "illegale" l'agire dell'autorità inferiore non è suscettibile di provocare un danno irreparabile ai ricorrenti nel periodo compreso tra l'emanazione della decisione incidentale impugnata e quella della decisione finale. In tale periodo, infatti, essi potranno senz'altro continuare a fare uso del marchio da loro registrato, non subendo in tal modo pregiudizio alcuno, ma anzi, traendone finanche un beneficio.

### **E. 2.2**

Una decisione incidentale è infine anche impugnabile se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (art. 46 cpv. 1 lett. b PA). Al riguardo, i ricorrenti pretendono che ciò sia il caso poiché - secondo loro - l'opposizione sarebbe irricevibile senza lo scritto del 30 giugno 2010. Anche sotto questo profilo, le argomentazioni dei ricorrenti sono destinate all'insuccesso. Un eventuale accoglimento del ricorso condurrebbe infatti al mero annullamento della decisione impugnata e al conseguente stralcio dello scritto del C. \_\_\_\_\_ del 30 giugno 2010 dagli atti della procedura di opposizione pendente dinanzi all'autorità inferiore. L'applicazione dell'art. 46 cpv. 1 lett. b PA presuppone tuttavia che l'autorità di ricorso possa emanare direttamente una decisione finale, senza rinviare gli atti all'autorità inferiore (Kayser, op. cit., n. 18 ad art. 46). In concreto, la decisione se accogliere, respingere o dichiarare irricevibile l'opposizione spetta però all'autorità inferiore, alla quale il Tribunale amministrativo federale non può sostituirsi. Del resto, i ricorrenti neppure chiedono a questo Tribunale di dichiarare irricevibile l'opposizione alla registrazione del marchio presentata dal C. \_\_\_\_\_. Anche sotto questo profilo, il ricorso denota la sua inconsistenza.

### **E. 3**

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1 PA) e vanno quindi poste a carico dei ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Esse vengono fissate in fr. 600.-- e compensate con l'anticipo spese versato dai ricorrenti di complessivi fr. 2'000.--.

L'eccedenza va restituita ai ricorrenti in ragione di un mezzo ciascuno. Né ai ricorrenti - soccombenti - né al C. \_\_\_\_\_, poiché non patrocinato, può essere assegnata un'indennità per ripetibili.

### **E. 4**

La presente decisione è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (art. 73 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.